



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 2 (Atto di Ginevra)

Applicabilita' di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali

(1) [Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l'applicazione di una tutela piu' ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, ne' pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, ne' la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'Accordo sui diritti di Proprieta' Intellettuale attinenti al commercio allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. (2) [Obbligo di conformita' alla Convenzione di Parigi] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

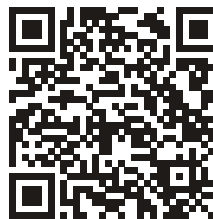
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it